

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 1

IL SOTTOSCRITTO LEGITTIMATO AD
 IMPEGNARE LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DENOMINATA

DICHIARA:

- DI ACCETTARE **SENZA ALCUNA RISERVA NÉ RESTRIZIONE** TUTTE LE CLAUSOLE E LE CONDIZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE DELLA

**POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
 COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
 (PAGG. DAL N. 2 AL N. 11 ALLEGATE)**

EFFETTO: ORE 24:00 DEL 30.03.2009
SCADENZA: ORE 24:00 DEL 31.03.2011

ED OFFRE QUANTO SEGUE

- **IL PREMIO ANNUO LORDO PRO CAPITE PER CIASCUNA PARTITA ASSICURATA (COME DA ELENCO DI CUI ALL' ART. 3 BIS – ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO**
- **II PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO ANTICIPATO**

SEZIONE A- COPERTURA ASSICURATIVA ENTE

ASSICURATI	PREMIO ANNUO LORDO PRO CAPITE
- N. 1 SINDACO	EURO
- N. 6 ASSESSORI	EURO
- N. 1 VICE SINDACO	EURO
- N. 20 CONSIGLIERI	EURO
- N. 2 DIRIGENTI AMMINISTRATIVI	EURO
- N. 2 DIRIGENTI TECNICI	EURO
- N. 2 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI	EURO
- N. 1 FUNZIONARI TECNICI	EURO

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO ANTICIPATO A BASE D'ASTA: € 12.000,00 (1)

A detrarre: ribasso _____ %
 (in cifre) € _____ (2)

Premio annuo lordo complessivo offerto COMPRESIVO DELLE IMPOSTE E DI OGNI ALTRO ONERE (1 – 2) € _____ (3)

DICHIARA, INOLTRE, CHE:

- ✓ LA QUOTA PERCENTUALE DEL RISCHIO CHE INTENDE ASSUMERSI IN QUALITÀ DI DELEGATARIA È PARI AL %
- ✓ È STATA CONCORDATA, AI SENSI DELL'ART. 1911 DEL COD. CIV., LA CHIUSURA DEL RIPARTO, SINO A COPERTURA DEL 100 % DEL RISCHIO, CON LE SEGUENTI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE:

COMPAGNIA COASSICURATRICE	QUOTA % DI PARTECIPAZIONE

FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE

(DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI PROCURATORE FORNITO DEI POTERI NECESSARI)

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

LOTTO 1

**POLIZZA DI
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE**

CAPITOLATO SPECIALE

DEFINIZIONI

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:

SOCIETÀ	la Compagnia assicuratrice
CONTRAENTE	IL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
ASSICURATO	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto
APPALTATORE	il soggetto al quale l'Assicurato cede l'esecuzione di lavori
BROKER	MEDIASS GPA S.P.A.
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO	la somma dovuta alla Società
SINISTRO	la Richiesta di Risarcimento di perdite patrimoniali per la quale è prestata l'assicurazione
RICHIESTA DI RISARCIMENTO	ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del Contraente/Assicurato
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
MASSIMALE	la massima esposizione della Compagnia per ogni Sinistro
ATTO ILLECITO	qualsiasi violazione degli obblighi di servizio, negligenza, imprudenza, imperizia, errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline dichiarazione errata o fuorviante o omissione compiuta da un Dipendente o Amministratore nell'adempimento delle proprie funzioni e mansioni istituzionali in nome e per conto del Contraente
COMUNICAZIONI	per comunicazione alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
DANNI PATRIMONIALI	il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non è conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

MASSIMALE SEZIONE A)

EURO 1.500.000,00 PER SINISTRO

EURO 10.000.000,00 LIMITE AGGREGATO ANNUO

SEZIONE A)

CONDIZIONI NORMATIVE

ART.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

ART.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.). Resta inteso che qualsiasi assicurazione fornita dalla presente polizza si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile.

ART.3 – DURATA DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL PREMIO

Il presente contratto ha la durata di un anno con effetto dalle ore 24:00 del 30.06.2008 e scadenza alle ore 24:00 del 30.06.2009. Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti. Altresì il Comune di Roseto degli Abruzzi si riserva, previa comunicazione da inviare alla Compagnia con preavviso di almeno 30 giorni, la facoltà di prorogare il contratto di altri 120 giorni, al fine di poter procedere all'espletamento di una nuova gara.

Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà un premio non superiore a 120/360 del premio annuale di polizza.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate prima di tale.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza. Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

ART.3 bis – ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Premesso che il premio relativo al presente contratto è calcolato identificando un numero di Assicurati che potrebbero variare nel corso dell'anno, si conviene tra le parti che, qualora il Contraente comunicasse l'inserimento o l'esclusione di taluni assicurati, il premio verrà regolato alla fine di ciascun anno assicurativo.

La Compagnia di assicurazione predisporrà i calcoli dell'importo di conguaglio dovuti, attivi o passivi, sulla base delle comunicazioni pervenute in ragioni di dodicesimi del premio annuo per gli aumenti o le diminuzioni intervenute durante il periodo assicurativo.

Il premio anticipato viene pertanto definito in base al numero delle persone assicurate e delle funzioni da loro esercitate che in via preventiva vengono così indicate:

- Sindaco	n. 1
- Assessori	n. 6
- Vice Sindaco	n. 1
- Consiglieri	n. 20
- Dirigenti Amministrativi	n. 2
- Dirigenti Tecnici	n. 2
- Funzionari Amministrativi	n. 2
- Funzionari Tecnici	n. 1

ART.4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART.5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

ART.6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente / l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una Richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 C.C.) Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli Assicuratori.

ART. 7 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO

La presente Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

ART. 8 - DURATA PLURIENNALE

Se la presente Polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità le parti avranno comunque diritto di recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

ART. 9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 - FORO COMPETENTE

Foro competente è quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 12 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (RESPONSABILITÀ CIVILE VICARIA DEL CONTRAENTE)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdite Patrimoniali, in forza della propria Responsabilità civile vicaria, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per un Atto illecito compiuto da uno o più Dipendenti o Amministratori del Contraente nell'esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali in nome o per conto del Contraente, siccome determinate dalla vigente normativa.

ART. 13 - CLAUSOLA "CLAIMS MADE" – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta contro l'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre CINQUE anni prima dalla data di stipula della presente Polizza (periodo di garanzia retroattiva) e non siano state ancora presentate alla Contraente.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento, fatto o circostanza che possano far supporre il sorgere di una richiesta di, e/o dell'obbligo di risarcimento già al momento della stipulazione del contratto.

L'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei DUE anni successivi alla scadenza della presente Polizza, (periodo di garanzia postuma), purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità, cessando immediatamente, nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

ART. 14 - PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

ART. 15 - PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

L'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo anno assicurativo nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

ART. 16 - LIMITI DI INDENNIZZO

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella scheda per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo. Il Massimale annuo aggregato totale per il quale l'Assicuratore risponderà per tutte le richieste di risarcimento avanzate sia sotto la presente Polizza che per qualunque altra Polizza emessa per il medesimo rischio a favore dei Dipendenti o Amministratori dell'Ente cui appartengono, sarà di EURO DIECIMILIONI.

ART. 17 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

- a. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b. Danni materiali di qualsiasi tipo;
- c. attività svolta dal Dipendente o Amministratore quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati;
- d. atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;

- e. responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- f. la stipulazione, il rinnovo, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
- g. azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- h. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi Danno ambientale, Danno al paesaggio, Danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- i. calunnia, ingiuria, diffamazione;
- l. multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- m. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005
- n. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
- o. gli Assicuratori non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente Polizza;
- p. le responsabilità incombenti sull'Assicurato e previste dagli artt. 2392-2393-2394-2395-2396-2403-2407-2464-2487-2488 del Codice Civile;

nonché per i Danni:

- derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

ART. 18 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di *Dipendenti* consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle *Perdite Patrimoniali* derivanti loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

ART. 19 - DANNI IN SERIE

In caso di *Sinistri* in serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

ART. 20 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO - SPESE LEGALI

Gli *Assicuratori* possono assumere da, e fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico degli *Assicuratori* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Assicuratori* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del *Massimale* di cui sopra.

Gli *Assicuratori* non riconoscono spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 21 - CLAUSOLA BROKER

Si prende atto e si accetta espressamente che l'intermediazione e la gestione della presente *Polizza* e' affidata alla società di brokeraggio MEDIASS GPA S.p.A.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto al Broker. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, gli Assicuratori Danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, eccetto la comunicazione di disdetta del presente contratto che deve essere inviata obbligatoriamente e direttamente agli Assicuratori o al Contraente. Alla MEDIASS GPA S.p.A. verterà retrocessa da parte della Soc. Assicuratrice una quota percentuale dell'unitaria provvigione relativa al premio del contratto di polizza (max 55% in caso di Compagnia con agenzia operante sulla piazza di Roseto degli Abruzzi).

ART. 22 - ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA

A parziale deroga di quanto stabilito dall'Art. 17 c) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti o Amministratori in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza, in altri organi collegiali.

ART. 23 - COPERTURA SOSTITUTI

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dell'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l'Assicurato sostituito.

ART. 24 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;

oppure:

2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull'Assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(sempre operanti)

RESPONSABILITÀ CIVILE VICARIA DEL CONTRAENTE PER I DIPENDENTI TECNICI

1. - Definizione Addizionale

Dipendente Tecnico:

qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predisponga e sottoscriva il progetto, diriga e/o segua e sorvegli l'esecuzione dei lavori, e/o esegua il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento; il soggetto alle dipendenze dell'Ente che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento; qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica.

2. - Integrazione all'art.12 "Oggetto dell'assicurazione "

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il *Contraente/Assicurato* per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di *Perdite Patrimoniali*, in forza della propria *Responsabilità civile* vicaria, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi *Atto illecito* compiuto da un *Dipendente Tecnico* del *Contraente* nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in nome o per conto del *Contraente*, siccome determinate dalla vigente normativa.

3. - Esclusioni Aggiuntive

Fermo restando quanto previsto nel testo di *Polizza* all'articolo 17 e seguenti, la presente garanzia esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- q. attività professionali prestate dal *Dipendente Tecnico* in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza;
- r. attività professionali prestate dal *Dipendente Tecnico* se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- s. la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del *Dipendente Tecnico* o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o *Amministratore*;
- t. la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella scheda di *Polizza*;
- u. la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;

4. - Condizioni Speciali

Ferme, in ogni caso, tutte le previsioni, i termini, le esclusioni e le condizioni contenute nella presente *Polizza*, la garanzia viene estesa come descritto di seguito:

- a. Danni materiali di qualsiasi tipo
- b. Svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- c. Svolgimento dell'attività di verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D. Lgs 163 del 2006 (ivi comprese successive modifiche e integrazioni).
- d. Responsabilità poste a carico dell'*Assicurato* dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in relazione a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- e. L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'*Assicurato*, alla responsabilità derivante dal D. Lgs 163 del 2006 e s.m.i. (c.d "Codice degli Appalti pubblici", d'ora innanzi il Codice),

nel qual caso gli *Assicuratori* si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto al Codice secondo lo schema prefigurato, a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 36 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto così coperto; per tali certificati il *Premio* relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

SEZIONE B)(SOLO A TITOLO INFORMATIVO-NON IN GARA)

Polizza di Assicurazione ad adesione facoltativa

Dipendenti e Amministratori Pubblica Amministrazione

Responsabilità Civile Patrimoniale Verso Terzi, Responsabilità Amministrativa e Responsabilità Amministrativo - Contabile

La Compagnia aggiudicataria offre con la presente ai *Dipendenti e Amministratori* dell'Ente COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI le seguenti condizioni di garanzia. L'adesione alla presente proposta formulata dalla Compagnia dovrà essere effettuata secondo la seguente procedura:

Per aderire alla presente offerta di assicurazione della Responsabilità civile, amministrativa e contabile, l'Assicurando dovrà completare e sottoscrivere il modulo di adesione, inviarlo per il tramite del Broker, agli *Assicuratori* ai fini della valutazione ed accettazione, e corrispondere il relativo *Premio*;

La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo aderente è stabilita come segue:

- a) dalle ore 24 del giorno di decorrenza del presente contratto per coloro che, entro e non oltre 60 giorni, abbiano aderito con le modalità di cui sopra e per l'intera durata contrattuale; e con pagamento del *Premio* per l'intera durata contrattuale.
- b) dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese di spedizione della lettera raccomandata o di inoltro del fax, per coloro che aderiscono dopo 60gg dalla decorrenza ma comunque non oltre 120 giorni dalla data di decorrenza del contratto, a condizione che l'adesione sia effettuata con le modalità di cui sopra e per l'intera durata contrattuale. Per coloro che aderiranno alla convenzione di cui alla presente *Polizza* oltre 60 gg dalla decorrenza, non sarà operante la garanzia retroattiva prevista nel contratto.

Per gli Assicurati che aderiranno a tale estensione oltre i 60gg successivi alla decorrenza, la copertura assicurativa è subordinata alla valutazione e accettazione degli *Assicuratori* del modulo di adesione e il *Premio* relativo verrà corrisposto con le modalità di cui sopra e sarà calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.

Resta ferma, in ogni caso, l'estraneità dell'Ente di appartenenza alla procedura di adesione alla presente offerta di assicurazione ed agli esborsi che essa comporta

Esclusivamente per gli assicurati che aderiranno a tale estensione oltre i 60gg successivi alla decorrenza, la garanzia dovrà intendersi operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*Assicurato* durante il periodo di efficacia della presente appendice e riferita a comportamenti colposi posti in essere nei 30 (trenta) giorni antecedenti la copertura dell'appendice stessa.

Se l'*Assicurato* non paga i *Premi* nei termini temporali stabiliti per le due forme (a e b), la garanzia resta sospesa sin dalla data d'effetto della *Polizza* e riprende vigore alle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.

Per i neo assunti e per coloro che, nel corso dell'anno, varieranno la propria mansione passando da una qualifica all'altra di quelle previste in *Polizza*, sarà possibile aderire alla presente proposta ed il relativo *Premio* verrà corrisposto pro rata temporis per la prima categoria, e per la seconda versando l'eventuale differenziale di *Premio* per la qualifica subentrante calcolando il *Premio* in ragione 1/365 dei giorni residui alla prima scadenza annuale di *Polizza*. Rimarrà invariata la garanzia retroattiva prevista dal contratto.

Ad ogni scadenza annuale, inoltre, viene data la facoltà di aderire alla convenzione a tutti i *Dipendenti e Amministratori* che non l'abbiano fatto in precedenza, a condizione che venga trasmesso agli *Assicuratori*, ai fini della valutazione ed accettazione, il modulo di adesione entro 30 gg. prima della suddetta scadenza, con le modalità previste dalla *Polizza* e per l'intera durata contrattuale. La copertura assicurativa avrà effetto dalla data di decorrenza dell'annualità assicurativa e dalla suddetta data sarà operante la garanzia retroattiva prevista dal contratto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'assicurazione in generale

La presente *Polizza* è una *Polizza* di responsabilità nella forma "claims made". Tale forma di copertura significa che la presente *Polizza* copre i reclami avanzati nei confronti dell'*Assicurato* e notificati agli *Assicuratori* per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che abbia debitamente sottoscritto, controfirmato e inviato il Modulo di Adesione, nonché abbia pagato il relativo premio
Assicuratori	la Compagnia di Assicurazioni
Assicurazione	il contratto di assicurazione
Atto illecito	qualsiasi violazione degli obblighi di servizio, negligenza, imprudenza, imperizia, errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline, dichiarazione errata o fuorviante o omissione compiuta da un Assicurato nell'adempimento delle proprie funzioni e mansioni istituzionali in nome e per conto dell'Ente di Appartenenza
Danno	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni materiali	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Ente di Appartenenza	l'ente facente parte della <i>Pubblica Amministrazione</i> con il quale l' <i>Assicurato</i> abbia un rapporto di dipendenza, di servizio o un mandato.
Indennizzo	la somma dovuta dagli <i>Assicuratori</i> in caso di <i>Sinistro</i> .
Massimale	la massima esposizione degli <i>Assicuratori</i> per ogni <i>Sinistro</i> e per periodo assicurativo annuo
Perdite patrimoniali	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di <i>Danni materiali</i> .
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Premio	la somma dovuta dall' <i>Assicurato</i> agli <i>Assicuratori</i> .
Pubblica Amministrazione	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici Territoriali
Responsabilità Amministrativa	la responsabilità che incombe sull' <i>Assicurato</i> che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di dipendenza o di servizio con la <i>Pubblica Amministrazione</i> , abbia cagionato una <i>Perdita Patrimoniale</i> al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla <i>Pubblica Amministrazione</i> .
Responsabilità Amministrativa - Contabile	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un <i>Assicurato</i> detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la <i>Pubblica Amministrazione</i> e che abbia cagionato una <i>Perdita Patrimoniale</i> al proprio Ente di

Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla *Pubblica Amministrazione*.

Responsabilità Civile

la responsabilità extracontrattuale che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Richiesta di Risarcimento

ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del *Contraente/Assicurato*; informazione di garanzia; invito a dedurre notificato ad un *Assicurato* dalla competente Procura Regionale della Corte dei Conti

Sinistro

la Richiesta di Risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l'assicurazione

Art. 01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 02 - Altre assicurazioni

L'*Assicurato* deve comunicare per iscritto agli *Assicuratori* l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli *Assicuratori*, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.). Resta inteso che qualsiasi assicurazione fornita dalla presente polizza si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile.

Art. 03 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 04 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 05 - Aggravamento del Rischio

L'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta agli *Assicuratori* di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti e non accettati dagli *Assicuratori* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Art. 06 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli *Assicuratori* ai quali è assegnata la *Polizza* oppure al broker indicato in *Polizza*, entro 30 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una delle seguenti circostanze:

- a. ricevimento di informazione di garanzia;
- b. formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico – Corte dei Conti ecc..)
- c. ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (Art. 1915 C.C.) Né l'*Assicurato* né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli *Assicuratori*.

Art. 07 - Cessazione del contratto

La presente *Polizza* cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
Se la presente *Polizza* sarà stipulata per un periodo di più annualità le parti avranno comunque diritto di recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 08 - Durata pluriennale

Se la presente *Polizza* sarà stipulata per un periodo di più annualità le parti avranno comunque diritto di recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 09 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'*Assicurato*.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è quello del luogo in cui ha sede l'Ente di Appartenenza.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione

Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione

12.1 – Responsabilità Civile verso Terzi

- a. L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi **per colpa grave** in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge;
- b. La garanzia di cui al comma a) comprende inoltre le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- c. Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi per Sinistro verificatosi durante il tempo della validità dell'assicurazione, sulla base di quanto previsto all'art.18, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

12.2 - Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile

- a. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.
- b. La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite Patrimoniali involontariamente provocate dall'Assicurato stesso per colpa grave, in proprio od in concorso con altri.
- c. Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di Appartenenza, per Sinistro verificatosi durante il tempo della validità dell'assicurazione, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

Art. 13 - Clausola "Claims made" – Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre **5 (cinque)** anni prima dalla data di stipula della presente *Polizza* (periodo di garanzia retroattiva) e non siano state ancora presentate all'Assicurato.

La sopraindicata estensione di garanzia, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento, fatto o circostanza che possa far supporre la predisposizione di una richiesta di, od il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa comunque denominato, l'Assicurazione è altresì operante per i *Sinistri* denunciati agli Assicuratori nei **5 (cinque)** anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolta presso l'Ente *Contraente*, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Tale garanzia postuma è applicata anche nel caso di morte dell'Assicurato, laddove le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.

L'Assicurazione è altresì operante per i *Sinistri* denunciati agli Assicuratori nei **2 (due)** anni successivi alla scadenza della presente *Polizza*, (periodo di garanzia postuma), purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Per i *Sinistri* denunciati agli *Assicuratori* durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di *Indennizzo* in aggregato indipendentemente dal numero dei *Sinistri* stessi, non potrà superare il *Massimale* indicato in *Polizza*.

Art. 14 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente *Polizza* comprende le *Perdite patrimoniali* derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del *Massimale* annuale in aggregato indipendentemente dal numero di *Sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'*Assicurato*.

Art. 15 - Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le *Perdite patrimoniali* per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli *Assicuratori* risponderanno per ogni singolo *Assicurato* e per anno assicurativo nei limiti del *Massimale* di *Polizza*, indipendentemente dal numero di *Sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'*Assicurato*.

Art. 16 - Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione per gli *Assicurati* è prestata fino alla concorrenza del *Massimale* indicato nella scheda per ciascun *Sinistro* e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'*Assicurato* nello stesso periodo. Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* dello stesso Ente di Appartenenza nella determinazione di un medesimo *Sinistro*, gli *Assicuratori* per tale *Sinistro* sono obbligati sino ad un massimo complessivamente fra tutti gli *Assicurati* come indicato nell'allegato alla *Polizza*.

Inoltre, il *Massimale* annuo aggregato totale per il quale l'*Assicuratore* risponderà per tutte le richieste di risarcimento avanzate sia sotto la presente *Polizza* che per qualunque altra *Polizza* emessa per il medesimo rischio, a favore dell'Ente cui i *Dipendenti* e amministratori appartengono, sarà di € 10.000.000,00.

Art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le *Perdite patrimoniali* conseguenti a:

- a. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b. *Danni Materiali* di qualsiasi tipo (salvo quanto precisato all'Articolo 12.1 (b) della presente *Polizza*);
- c. attività svolta dall'*Assicurato* quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della *Pubblica Amministrazione* e/o enti privati;
- d. atti od omissioni da parte di, o *Danni* o reclami notificati a, qualsiasi degli *Assicurati* in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in *Polizza*;
- e. responsabilità assunte volontariamente dall'*Assicurato* al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- f. la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti le procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'Ente di Appartenenza, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei *Premi* assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali *Premi*;
- g. azioni od omissioni imputabili all'*Assicurato* a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- h. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; *Danno ambientale* in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi *Danno ambientale*, *Danno* al paesaggio, *Danno* derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- i. calunnia, ingiuria, diffamazione;
- l. multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'*Assicurato* salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la *Pubblica Amministrazione* in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'*Assicurato*;
- m. azioni di un *Assicurato* nei confronti di un altro *Assicurato* salvo il caso in cui l'*Assicurato* provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un *Assicurato* così come definito alla presente *Polizza*;
- n. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la *Responsabilità civile* di cui al D. Lgs. 209/2005
- o. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
- p. gli *Assicuratori* non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all'*Assicurato* e/o al *Contraente* e/o denunciate prima dell'inizio della presente *Polizza*;

nonché per i *Danni*:

- derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;

- derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 18 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di *Dipendenti* consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle *Perdite patrimoniali* derivanti loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 19 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società di cui l'*Assicurato* e le predette figure siano *Amministratori*.

Art. 20 - Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art.13 della presente *Polizza*, l'Assicurazione non è operante in caso di cessazione da parte dell'*Assicurato* per pensionamento, dimissioni, destituzione, o altri motivi, dal rapporto di dipendenza o di servizio o dall'incarico istituzionale.

Art. 21 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'*Assicurato*. In caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, gli *Assicuratori* risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'*Assicurato* stesso.

Art. 22 - Levata protesti

L'assicurazione è estesa alle *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del *Massimale* di Euro **150.000,00** per singolo *Sinistro* e per anno assicurativo.

Art. 23 - Danni di serie

In caso di *Sinistri* di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Art. 24 - Attività di rappresentanza

A parziale deroga di quanto stabilito dall'Art. 17 c) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli *Dipendenti* o *Amministratori* in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza, in altri organi collegiali.

Art. 25 - Perdite patrimoniali per le attività derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008

A condizione che l'*Assicurato* sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di *Polizza*, è altresì operante per le *Perdite patrimoniali* derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'*Assicurato* dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati e riconducibili al sopra citato Decreto Legislativo.

Art. 26 Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli *Assicuratori* possono assumere fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico degli *Assicuratori* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Assicuratori* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del *Massimale* di cui sopra.

Gli *Assicuratori* non riconoscono spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 27 - Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di *Polizza* o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, *Danno*, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del *Sinistro*:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;

oppure:

2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli *Assicuratori* eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli *Assicuratori* graverà sull'*Assicurato*.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(sempre operanti se espressamente richiamata la qualifica *tecnica* in frontespizio)

Responsabilità professionale per colpa grave dei Dipendenti tecnici

Nel caso l'Assicurato, così come definito nella Scheda di Polizza, fosse un *Dipendente* Tecnico come di seguito definito, l'esclusione di cui all'Articolo 17 b. viene interamente abrogata, e dovranno ritenersi applicate le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

1. - Definizione Addizionale

Dipendente Tecnico:

qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predisponga e sottoscriva il progetto, diriga e/o segua e sorvegli l'esecuzione dei lavori, e/o esegua il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento; il soggetto alle dipendenze dell'Ente che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento; qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica.

2. - Integrazione all'art.12 "Oggetto dell'assicurazione "

La garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati **per colpa grave** a terzi, allo Stato, compreso l'Ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come definito.

La garanzia si intende altresì estesa per coprire la Responsabilità Amministrativa – Contabile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati per colpa grave all'Ente di appartenenza, allo Stato, e alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come definito.

3. - Esclusioni Addizionali

Fermo restando quanto previsto nel testo di Polizza all'articolo 17 e seguenti, la presente garanzia esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- q. attività professionali prestate dal *Dipendente* Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza;
- r. attività professionali prestate dal *Dipendente* Tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- s. la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del *Dipendente* Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o *Amministratore*;
- t. la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella scheda di Polizza;
- u. la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;

4. - Condizioni Speciali

Ferme, in ogni caso, tutte le previsioni, i termini, le esclusioni e le condizioni contenute nella presente Polizza, la garanzia viene estesa come descritto di seguito:

- f. Danni materiali di qualsiasi tipo
- g. Svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- h. Svolgimento dell'attività di verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D. Lgs 163 del 2006 (ivi comprese successive modifiche e integrazioni).

- i. Responsabilità poste a carico dell'*Assicurato* dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in relazione a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;

L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'*Assicurato*, alla responsabilità derivante dal D. Lgs. 163 del 2006 e s.m.i. (c.d. "Codice degli Appalti pubblici", d'ora innanzi il Codice), nel qual caso gli *Assicuratori* si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto al Codice secondo lo schema prefigurato, a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 36 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto così coperto; per tali certificati il *Premio* relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione :

Art.	01	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.	02	Altre assicurazioni
Art.	05	Aggravamento del rischio
Art.	13	Clausola "claims made"
Art.	16	Limiti di <i>Indennizzo</i>
Art.	17	Rischi esclusi dall'Assicurazione
Art.	19	Persone non considerate terzi
Art.	20	Cessazione dell'assicurazione

Persone assicurate	Dipendenti e Amministratori dell'Ente	_____		
	nr.	00	Sindaco	€ _____
	nr.	00	Assessori	€ _____
	nr.	00	Segretario Generale	€ _____
	nr.	00	Direttore Generale	€ _____
	nr.	00	Dirigenti Amministrativi	€ _____
	nr.	00	Dirigenti Tecnici	€ _____
	nr.	00	Funzionari Amministrativi	€ _____
	nr.	00	Funzionari Tecnici	€ _____

Massimale	<i>per singolo Assicurato euro</i>	1.000.000,00	<i>per Sinistro e per periodo assicurativo annuo</i>
	<i>soggetto a</i>	<i>euro</i>	10.000.000,00 <i>limite aggregato annuo e per corresponsabilità, ossia quando due o più assicurati sono coinvolti nello stesso Sinistro</i>

Franchigia / Scoperto	nessuna
------------------------------	----------------
